

**SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI**  
**Servizio U.O. 5.3 Ambiente e Verde**

**DETERMINAZIONE N. 75 DEL 22/03/2021**

**OGGETTO:** *Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 relativo a Permesso di Ricerca di acque minerali e termali denominato ROVETA. Proponente: Fattoria San Michele Società Agricola srl. Provvedimento conclusivo*

**IL DIRIGENTE**

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla 2014/52/UE;

Vista la Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D.M. 30/3/2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16/3/2015 ed in particolare l'allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10/5/2016, relativa alle modalità di determinazione degli oneri istruttori ed alle modalità organizzative per lo svolgimento;

Ravvisata la competenza in merito, in forza della Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 12/03/2021, con la quale è stata attribuita la competenza per i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale alla U.O. 5.3 Ambiente e Verde del Comune di Scandicci;

Premesso che:

- il proponente, Fattoria San Michele Società Agricola srl (P.IVA 06274470480), con istanza pervenuta al Comune di Scandicci in data 23/11/2020, prot. 46692 ha richiesto al Comune di Scandicci – U.O. Ambiente e Verde l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed il rilascio ai sensi dell'art.8 della L.R. n.38 del 27.07.2004 di Permesso di Ricerca di acque minerali e termali denominato "ROVETA" nel territorio del Comune di Scandicci (FI);
- l'intervento in esame rientra tra quelli di cui di cui all'Allegato IV alla parte seconda, punto 2, lett. a) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (cfr. "attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risor-

se geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie") ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza del Comune di Scandicci ai sensi dell'art. 45 bis della L.R. 10/2010;

- il proponente, in data 06/11/2020, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, per un importo complessivo di € 120,90 come da accertamento n. 600/2020 del 18/12/2020;
- il procedimento unico di verifica di assoggettabilità e di rilascio del permesso di ricerca è stato avviato in data 03/12/2020;
- in data 03/12/2020 all'albo on line e sul sito web del Comune di Scandicci all'indirizzo <https://servizi-scandicci.055055.it/ambiente-via> sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;
- nel periodo di 45 giorni di evidenza pubblica (03/12/2020 – 16/01/2021) ai sensi dell'art. 48, comma 5 della LR 10/2010, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- l'U.O. Ambiente e Verde del Comune di Scandicci, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.lgs 152/2006 e dell'art.9 della L.R. n.38 del 27.07.2004, ha comunicato con nota del 02/12/2020 (ns. prot. 48254) ai soggetti competenti in materia la pubblicazione della documentazione trasmessa sul sito web del Comune di Scandicci a partire dal 03/12/2020, chiedendo altresì un contributo tecnico istruttorio entro il termine del 16/01/2021;
- a seguito della suddetta nota sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:
  - Regione Toscana – Gestione acque minerali e termali, ns. prot. 52493 del 30/12/2020
  - Arpat - Dipartimento Provincia di Firenze, ns prot. 1839 del 14/01/2021
  - Azienda U.S.L. Toscana Centro - Dipartimento Prevenzione Firenze Nord Ovest, ns prot. 2817 del 20/01/2021
  - Settore 4 - Governo del Territorio del Comune di Scandicci, nota del 15/01/2021
  - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze, ns prot. 2177 del 18/01/2021
  - Publiacqua spa, ns. prot. 4995 del 04/02/2021, su delega di Autorità Idrica Toscana (nota ns. prot. 51185 del 18/12/2020)
  - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (Bacino del Fiume Arno), ns prot. 6811 del 16/02/2021
- sulla base dei contributi pervenuti ed in particolare tenuto conto delle osservazioni contenute nella nota Arpat prot. 1839 del 14/01/2021 (nel quale si comunicava l'impossibilità di poter provvedere al rilascio di parere in assenza di chiarimenti alle osservazioni trasmesse), l'U.O. Ambiente e Verde con ns. prot. 3456 del 26/01/2021, ha chiesto al proponente di trasmettere eventuali considerazioni e/o documentazione integrativa entro il 15/02/2021 disponendo una proroga di 20 giorni del termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al fine di condurre una adeguata istruttoria, finalizzata ad adottare un provvedimento conclusivo circostanziato e motivato;
- in data 11/02/2021, ns. prot. 6157, il proponente Fattoria San Michele Società Agricola srl ha provveduto al deposito di documentazione integrativa, detta documentazione è stata pubblicata sul sito web del comune di Scandicci
- l'U.O. Ambiente e Verde ha chiesto, con nota del 15/02/2021 (ns. prot. 6593), un contributo tecnico istruttorio ad Arpat, soggetto interessato sulle integrazioni e chiarimenti presentati dal proponente, entro il termine del 10/03/2021;
- a seguito della suddetta nota è pervenuto il contributo tecnico istruttorio Arpat - Dipartimento Provincia di Firenze, ns prot. 10101 del 10/03/2021;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, prevenuta al protocollo in data 23/11/2020, prot. 46692, e dalla documentazione integrativa e di chiarimento presentata in data 15/02/2021, prot. 6593.

Considerato il Rapporto Istruttorio del 22/03/2021 redatto dall'ufficio competente U.O. Ambiente e Verde, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel quale si propone di non assoggettare a procedura di valutazione di impatto ambientale l'intervento in esame, con specifiche prescrizioni e raccomandazioni.

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria sono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento.

Dato atto che il proponente, con nota di avvio del procedimento trasmessa 23/11/2020, prot. 46692, ha chiesto l'apposizione di prescrizioni al provvedimento di verifica, ove necessario.

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione e agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto.

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006.

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sull'impianto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e che è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti.

Ritenuto non necessario sottoporre l'intervento in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti e incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le prescrizioni di cui al Rapporto istruttorio allegato alla presente.

Dato infine atto che:

- il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;
- la realizzazione delle opere previste e la gestione dell'intervento in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;
- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Ritenuto, per quanto sopra, di dover provvedere all'adozione del presente atto.

## **DETERMINA**

1) Di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il Permesso di Ricerca di acque minerali e termali denominato "ROVETA" nel territorio del Comune di Scandicci, proposto da Fattoria San Michele Società Agricola srl (P.IVA 06274470480) secondo la documentazione tecnica prevenuta al protocollo in data 23/11/2020, prot. 46692, ed integrata in data 15/02/2021, prot. 6593, per le motivazioni indicate nel Rapporto Istruttorio predisposto dalla struttura competente e allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, impartendo specifiche prescrizioni di seguito riportate che il proponente dovrà recepire nelle successive fasi progettuali ed autorizzative previste dalla normativa vigente.

## **PRESCRIZIONI**

### **(Atmosfera)**

- A. Le attività di cantiere previste dal permesso di ricerca siano effettuate con le modalità riportate nella documentazione tecnica presentata (rispetto dei tempi indicati, ossia 20 giorni lavorativi

per ogni pozzo/perforazione, e procedendo per gradi nella realizzazione dei pozzi/perforazioni evitando sovrapposizioni) e siano rispettate le seguenti condizioni ambientali:

- dovrà essere adottato un sistema di gestione delle attività di cantiere che preveda riduzione costante dell'inquinamento da polveri diffuse;
- qualora il fondo stradale della viabilità non asfaltata dia luogo a sollevamento di polvere durante il transito dei mezzi dovranno essere previste bagnature delle piste di accesso e delle aree di lavoro, con attenzione a non provocare fenomeni di dilavamento incontrollato delle acque;
- si dovrà provvedere ad una limitazione della velocità di transito dei mezzi (10 Km/h) in entrata ed uscita dall'area di intervento, in movimentazione interna e sulle strade non asfaltate;
- nelle operazioni di movimentazione dei materiali nell'area di intervento, i mezzi di trasporto dovranno effettuare le operazioni di carico e scarico assicurandosi che l'altezza di caduta dei materiali sia la minima possibile, evitando qualsiasi forma di sollevamento di polveri;
- si dovranno limitare le attività durante le giornate ventose e si dovrà valutare l'eventuale copertura dei cumuli con teli durante i periodi particolarmente ventosi e siccitosi;
- durante il trasporto con i mezzi d'opera dei vari materiali dovrà essere prevista la copertura dei camion mediante teloni;
- si dovrà procedere allo spegnimento delle macchine operatrici durante le fasi di inattività;
- dovrà essere previsto l'utilizzo di macchinari e veicoli di cantiere omologati con le emissioni più rispettose per l'ambiente e rispondenti alle normative più recenti;
- nel caso in cui dovessero presentarsi osservazioni/lamentele dai recettori sensibili presenti in prossimità delle zone di lavorazione dovranno essere individuate ed attuate ulteriori e specifiche misure di mitigazione.

#### (Rumore)

- B. In fase di progettazione esecutiva e comunque entro 45 giorni prima dell'inizio dei lavori della seconda fase delle attività del permesso di ricerca, dovrà essere prodotta, anche al fine di un'eventuale richiesta di deroga acustica, la presentazione di una valutazione di impatto acustico inerente le attività di cantiere.

#### (Suolo e sottosuolo)

- C. Il riutilizzo in loco dei materiali da scavo dovrà prevederne la gestione in conformità con quanto previsto all'art. 185, comma 1, lettera c) del D.lgs. 152/2006 e smi, attivando inoltre quanto indicato all'art. 24 del D.P.R. 120/2017.
- D. Al termine dei lavori il sito dovrà essere completamente ripristinato lasciandolo sgombro da macchinari e rifiuti.

#### (Acque Sotterranee e Superficiali)

- E. I lavori dovranno essere eseguiti senza modificare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali prossime alle aree di intervento.
- F. Le attività di perforazione dovranno essere eseguite senza produrre interferenze con le caratteristiche qualitative della falda; a tal fine dovranno essere adottati tutti provvedimenti tecnici necessari atti ad evitare ogni possibile contaminazione tra falde poste a diversi livelli di profondità. In particolare, nello svolgimento delle attività previste, si dovrà mantenere lo stato chimico indicato nel Report Monitoraggio Corpi Idrici Sotterranei Risultati 2016-2018 Rete di Monitoraggio Acque sotterranee di ARPAT per il corpo idrico sotterraneo interessato.
- G. In caso di realizzazione del Pozzo 3, per la salvaguardia della produttività del pozzo n. 51363, dovranno essere adottate tutte le soluzioni progettuali idonee ad evitare qualsiasi interferenza (maggior profondità del pozzo esplorativo e cementazione selettiva del tratto superiore).
- H. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere posta la massima attenzione a tubazione di distribuzione di Publiacqua spa vicino al vertice 3 dell'area del permesso di ricerca ed a linea adduttrice di Publiacqua spa che attraversa tutta l'area (dal vertice 1 al 6) e che potrebbe interferire con il Pozzo 1. Per la localizzazione vedasi planimetria allegata a parere di Publiacqua spa.

- I. Considerato che il permesso di ricerca viene richiesto per un uso diverso dal domestico e detto uso risulta subordinato, in base alla normativa vigente, a quello acquedottistico, in caso di future possibili condizioni di siccità e di crisi idrica, l'atto di rilascio del Permesso di ricerca prevederà la possibilità di poter interrompere il prelievo dai pozzi su richiesta del gestore Publiacqua spa, per garantire la priorità della risorsa all'uso acquedottistico.

(Paesaggio/Beni Archeologici)

- J. Viene richiesto al proponente di comunicare alla funzionaria archeologa (email: ursula.wierer@beniculturali.it), l'inizio dei lavori della seconda fase delle attività del permesso di ricerca (definizione della viabilità di accesso e dell'area di cantiere per la realizzazione dei pozzi esplorativi e delle perforazioni sub-orizzontali) con un anticipo di almeno 14 giorni, in modo da permettere l'organizzazione dei sopralluoghi. Si ricorda che qualora, nel corso delle future ricerche, si verificassero scoperte archeologiche fortuite (anche se prive d'estensione e di ogni apparente rilevanza estetica) è fatto obbligo ai sensi del Capo VI, I sezione, art. 90 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire entro 24 ore la scrivente Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per il territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Resta inteso che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche, tutelati a norma del D.Lgs. 42/2004, potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto e/o alle caratteristiche tecniche dei manufatti.
- K. Laddove, a seguito degli approfondimenti connessi alla fase di progettazione esecutiva, gli interventi previsti dal permesso di ricerca non dovessero rientrare tra quelli contenuti nell'Allegato A del D.P.R. 31/2017, dovrà essere attivato procedimento paesaggistico di carattere autorizzatorio e verificati il rispetto delle prescrizioni della Scheda di vincolo e dell'Elaborato 8B del PIT-PPR. In merito all'elaborato B del PIT/PPR e alla citata scheda del vincolo, si segnala la sezione relativa alle prescrizioni d'uso, riportata nell'Allegato B – Disciplina dei beni paesaggistici del vigente Piano Operativo del Comune di Scandicci, conformato al PIT/PPR.
- L. Qualora le attività del permesso di ricerca, a seguito degli approfondimenti connessi alla fase di progettazione esecutiva, non dovessero essere contenute nei limiti delle disposizioni di cui all'art. 75, comma 2, del DPGR 48/R/2003 "Regolamento Forestale della Toscana", il superamento dei limiti imposti comporterà, preventivamente all'esecuzione degli interventi, la necessità di inoltrare la prescritta Dichiarazione, o il previo ottenimento dell'Autorizzazione di cui all'art. 71 del medesimo Regolamento.

2) Di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempiimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo i seguenti enti: U.O. Ambiente e Verde per le prescrizioni A., B., C., D. e G., Arpat per le prescrizioni A., B., C., D., E. ed F., Azienda USL Toscana Centro – Dipartimento della Prevenzione zona Nord-Ovest per la prescrizione B., U.O. Edilizia Privata del Settore 4 - Governo del Territorio del Comune di Scandicci per le prescrizioni J., K. e L., Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze per le prescrizioni J. e K. ed Autorità Idrica Toscana con il supporto di Publiacqua spa per le prescrizioni H. ed I. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) Di stabilire che le attività previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro cinque anni a far data dalla notifica al proponente degli esiti della presente procedura, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4) Di dare atto che, presso la sede dell'U.O. 5.3 Ambiente e Verde del Comune di Scandicci in Piazza della Resistenza 1, Scandicci e sul sito web del Comune di Scandicci è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) Di notificare il presente decreto al proponente Fattoria San Michele Società Agricola srl;

6) Di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni ed ai Soggetti interessati;

7) Di dare atto, ai sensi della L.241/90, che il responsabile del procedimento è l'Ing. Paolo Giambini, responsabile P.O. Ambiente e Verde del Comune di Scandicci.

8) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicità in quanto conclusivo di procedimento amministrativo del Comune di Scandicci e che in ragione del particolare rilievo del suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Scandicci e sul sito web del Comune di Scandicci.

9) Di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso da parte del soggetto destinatario ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione del presente atto.

**IL DIRIGENTE**

*Ing. Paolo Calastrini*

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,  
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate